

FOGLIO INFORMATIVO
PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO/DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
(redatto ai sensi della Delibera C.I.C.R. 4 marzo 2003 e del Provvedimento della Banca d'Italia 29 luglio 2009)

Informazioni sull'Intermediario Finanziario

Denominazione sociale: Finfamily Soluzioni Finanziarie S.p.A.
Sede legale: Via Matteotti, 24 - 40057 Granarolo dell'Emilia - Bologna
Sito internet: www.finfamily.it
Isr. Reg. Imprese Bologna REA: n. 457001 - Codice Fiscale - Partita IVA: 02597760285
Capitale Sociale € 600.000,00 i.v.;

Il Cliente non è tenuto a riconoscere per nessun titolo o causale spese o oneri aggiuntivi rispetto a quelli evidenziati nel presente foglio informativo.

Caratteristiche e rischi dell'operazione

Caratteristiche:

Cessione del quinto dello stipendio: È un prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti, e/o a titolari di rapporti di lavoro di cui all'articolo 409 n. 3 c.p.c. di durata non inferiore a dodici mesi purché il compenso a questi corrisposto abbia carattere di certezza e continuità, e/o a pensionati pubblici o privati titolari di pensione corrisposta dallo Stato o dai singoli Enti, di assegni equivalenti corrisposti da speciali casse di previdenza, di pensioni ed assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall' INPS, di assegni vitalizi e di capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro (in seguito detti "Cedenti/Deleganti").

Il prestito si può ottenere cedendo a Finfamily Soluzioni Finanziarie S.p.A. (in seguito detta "Finfamily" od anche "Cessionaria/Delegataria") fino a un quinto dello stipendio o della pensione mensile per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avverrà mediante trattenute mensili sulla busta paga o sulla pensione effettuate direttamente dall'Ente od Azienda presso la quale il Cedente lavora, o che eroga il trattamento pensionistico, la quale provvede a versare a Finfamily. La cessione del quinto dello stipendio per le categorie di richiedenti di cui sopra è disciplinata dalle norme del Codice Civile e dal DPR 05/05/1950 n. 180 e successive modifiche e dalle norme di attuazione.

Il finanziamento può essere assistito da garanzie. Il Cedente può chiedere quale servizio accessorio al finanziamento, salve le opportune valutazioni di Finfamily, un'anticipazione sul finanziamento stesso.

Delegazione di pagamento: Prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti estinguibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione, e versamento della medesima da parte del datore di lavoro all'intermediario mutuante (artt. 1269 e 1723 co. 2 cc), previo conferimento da parte del mutuatario/lavoratore dipendente al proprio datore di lavoro del relativo mandato irrevocabile. La delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata per iscritto dal datore di lavoro.

Servizi accessori (Assicurazione sul Rischio Vita e sul Rischio di mancato adempimento):

A garanzia del mancato adempimento, da parte del Mutuatario, dell'obbligazione di rimborso di finanziamento, oltre alla garanzia richiesta e costituita dal TFR maturato e maturando e dalle somme che a qualsiasi titolo, anche una tantum, venissero corrisposte in favore del cliente in ragione della cessazione del rapporto lavorativo, all'atto del perfezionamento del contratto di mutuo contro cessione del quinto vengono stipulate polizze assicurative a copertura del "Caso Morte" (di cui alla successiva lettera - a -) e del "Rischio di mancato adempimento, da parte del mutuatario, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento" (di cui alle successive lettere - b - b1).

a) Il premio assicurativo "garanzia Caso Morte" è il premio anticipatamente dovuto relativo alla polizza di assicurazione in virtù della quale il mutuatario ha ottenuto, nell'interesse del mutuante, copertura del rischio di decesso avvenuto prima dell'estinzione del debito, il cui costo sarà scomputato dal netto ricavo. La polizza stipulata a copertura del rischio morte del lavoratore estingue ogni debito del mutuatario, lasciando indenni gli eredi dalla posizione debitoria preesistente. Sono escluse dalla copertura assicurativa eventuali rate insolute (e relativi interessi di mora) scadute prima del decesso del mutuatario.

b) Il premio assicurativo a garanzia delle "Perdite Pecuniarie" è il premio anticipatamente dovuto relativo alla polizza di assicurazione stipulata dal mutuatario/assicurato con costi a proprio carico, nell'interesse del mutuante a garanzia del rischio di mancato adempimento, da parte del mutuatario, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento avvenuto prima dell'estinzione del debito. Il costo del premio sopra menzionato sarà scomputato dal netto ricavo.

b1) Il premio assicurativo a garanzia del "Rischio Credito" costituisce una garanzia stipulata dal mutuante con costi a proprio carico contro il mancato adempimento del mutuatario dell'obbligazione di rimborso del finanziamento, non derivante da decesso. Per le somme corrisposte al mutuante dall'Assicuratore questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione del mutuante verso il mutuatario ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del Trattamento di

fine rapporto o indennità equipollente; Fondo Pensione; Istituto di Previdenza obbligatoria. Tale polizza è sottoscritta dal Mutuante se il Mutuatario non si attiva per la sottoscrizione della copertura "Perdite Pecuniarie".

Rischi relativi al prestito contro cessione del quinto dello stipendio/delegazione di pagamento:

Essendo i finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso.

Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del Cedente/Delegante a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

Condizioni economiche dell'operazione o del servizio (valori massimi)

TASSI:

TAN: max 7% applicato in misura fissa per l'intera durata del prestito.

TAEG/ISC/ TEG max Cessione Stipendio e Pensione fino ad € 5.000,00 22,29% - oltre € 5.000,00 17,82%

Delegazione di pagamento fino ad € 5.000,00 20,025% - oltre € 5.000,00 20,025%

Il TEG/TAEG/ISC max indicato ha validità fino al 30 giugno 2010.

Il Cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della l. n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico ai sensi del c. 3 del medesimo art. nonché sul sito internet www.finfamily.it.

Interessi su eventuali anticipi: calcolati ad un tasso non superiore al TEG del contratto Interessi di mora per ritardato pagamento:

TEG del Contratto + 2% e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto.

Modalità di calcolo degli interessi di mora: calcolo interesse semplice.

Periodicità: anno civile.

SPESE (indicate nella misura massima)

Commissioni Finanziarie massime: 20% sul montante (2)

Commissioni Accessorie (dell'intermediario incaricato agente/mediatore): 30% sul montante (2)

Commissione di estinzione: 1% sul capitale residuo (penale)

I valori relativi alle "Commissioni Finanziarie" ed alle "Commissioni dell'intermediario incaricato" espressi in percentuale, sono calcolati sull'importo lordo del finanziamento.

Spese fisse di istruttoria pratica: max € 600,00 (1)

Spese per comunicazioni periodiche: € 3,50 per ogni invio oltre all'imposta di bollo vigente (oggi: Euro 1,81), se dovuta.

Spese per coperture assicurative: Polizza vita e polizza rischio impiego (perdite pecuniarie) max 30,00% del montante lordo. (2)

Quanto sopra fatto salva la facoltà del Cedente/Delegante di proporre polizze contenenti le medesime garanzie, da egli stesso ricercate sul mercato. In caso di delegazione di pagamento l'adesione alle polizze assicurative è facoltativa.

(1) Voci e spese non soggette a maturazione nel corso del tempo e quindi non restituibili neppure pro-quota in caso di estinzione anticipata. Tali voci e spese inoltre sono comunque dovute in caso di rinuncia del Cliente al finanziamento richiesto o qualora il suo rapporto di lavoro dovesse cessare o per qualunque motivo non si possa pervenire all'erogazione del finanziamento richiesto dopo la sottoscrizione del contratto.

(2) Costi soggetti a restituzione al Cliente in caso di anticipata estinzione del finanziamento nella misura e con le modalità indicate alla successiva sezione dedicata.

Clausole contrattuali che regolano l'operazione o il servizio

- Il Cedente/Delegante non potrà richiedere il versamento del netto ricavo della cessione, se prima, a giudizio insindacabile di Finfamily non saranno stati forniti tutti gli atti ed i documenti necessari per la validità e garanzia del finanziamento, e, in particolare, se non sarà stato rilasciato il benestare dal datore di lavoro o analogo documento da parte dell'ente erogante il trattamento pensionistico. Finfamily è autorizzata a trattenere e compensare dal netto ricavo del finanziamento, tutte le somme corrisposte al Cedente/Delegante a titolo di prefinanziamento o di acconto, nonché, nell'ipotesi di concorrenza con altri prestiti, (anche non dietro cessione di quote della retribuzione), trattenute e/o pignoramenti sullo stipendio, tutte le somme occorrenti per l'estinzione di tali operazioni (estinzione a cui la cessionaria provvederà per effetto di mandato conferito dal Cedente/Delegante). Il Cedente/Delegante sin d'ora in via preventiva, ratifica ogni estinzione di prestiti o vincoli gravanti sulla retribuzione compiuta da Finfamily accettando altresì che le somme corrisposte a tale titolo siano poste a carico del Cedente/Delegante. Il ricevimento dell'assegno del bonifico o dell'assegno di erogazione da parte del Cedente/Delegante, costituiscono esecuzione del contratto da parte di Finfamily.

- Il Cedente/Delegante prende atto che per la detrazione delle spese, delle commissioni, delle polizze assicurative e degli oneri tutti a suo carico, il "Saldo al

Richiedente" e quindi la somma a lui erogata, ammonterà a quella somma indicata nella casella H del frontespizio del contratto, al lordo di eventuali anticipazioni già corrisposte ed eventuali estinzioni di precedenti prestiti da estinguersi in funzione del presente contratto.

- Il Cedente/Delegante, in sede di liquidazione del prestito, riconoscerà alla Cessionaria/Delegataria, in un'unica soluzione, mediante trattenuta sul valore attualizzato del mutuo, che il Cedente/Delegante medesimo autorizza ora per allora, gli importi indicati nel frontespizio nelle caselle B, C, D, E, F, G, rispettivamente per:

B) gli interessi annui nominali per la remunerazione del capitale, applicati in contratto in misura scalare mensile.

C) le commissioni finanziarie comprendenti la remunerazione dell'attività imprenditoriale e le prestazioni, quali la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo per l'intera durata dell'ammortamento, le spese di gestione ed incasso, la elaborazione dei dati in funzione delle vigenti normative in materia di antiriciclaggio, trasparenza, antiusura ed in materia di privacy, i costi per le operazioni di acquisizione della provvista, per la copertura, anche in via aleatoria, delle perdite per la differenza di valuta tra erogazione e decorrenza dell'ammortamento, sui ritardi, non sanzionati, dei pagamenti da parte delle Amministrazioni con i relativi oneri finanziari, la prestazione della garanzia del "non riscosso per riscosso", ed ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto.

D) le commissioni accessorie corrisposte in favore dell'Agente in Attività Finanziaria o del Mediatore Creditizio alla cui organizzazione il Cedente/Delegante ha ritenuto di rivolgersi per: 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cliente, definita con il presente contratto, 2) per concorrere all'attività istruttoria del prestito, 3) per la definizione dei relativi rapporti contabili: 4) per assisterlo sino alla erogazione del prestito ed alla ricezione dell'assegno corrispondente, 5) per ogni altra attività prestata.

E) Per gli oneri e le spese contrattuali, comprendenti le spese fisse per l'istruttoria ed il perfezionamento del contratto e l'erogazione del finanziamento. Comprendono tutti i costi relativi alle attività di istruttoria necessarie per il perfezionamento del contratto, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le spese per la raccolta e l'esame della documentazione, controllo e verifiche dati, per la verifica del rispetto dei criteri assuntivi e la determinazione della quota cedibile/delegabile, per notifiche e comunicazioni, per visure camerali e per gli adempimenti amministrativi connessi all'acquisizione delle garanzie assicurative;

F - G) i premi anticipatamente dovuti per le polizze di assicurazione in virtù delle quali il Cedente/Delegante ha ottenuto copertura del rischio della perdita dell'occupazione, anche a causa di morte; entrambe in funzione del rimborso del capitale mutuato.

- È facoltà del Cedente/Delegante richiedere una anticipazione sul finanziamento, che potrà essere erogata da Finfamily anche prima che si siano verificate le condizioni di erogazione del prestito, con le modalità previste nel contratto. Finfamily è autorizzata a trattenere e compensare dal netto ricavo del prestito tutte le somme corrisposte al Cedente/Delegante a titolo di anticipazione nonché nell'ipotesi di concorrenza con altri prestiti e/o pignoramenti gravanti sulla retribuzione, tutte le somme occorrenti per la loro estinzione.

- Qualora le Amministrazioni Cedute / Delegate ritardino od omettano per qualsiasi motivo di pagare le somme cedute, si applicheranno gli interessi di mora. Gli interessi decorreranno senza necessità di preventiva costituzione in mora dalla scadenza 3 di 4 delle singole somme morose o con versamento tardivo, fino al giorno dell'effettivo pagamento, oltre alle eventuali spese extragiudiziali sostenute dalla Cessionaria/Delegataria, fatto salvo il diritto per quest'ultima di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno. Gli interessi di mora si applicano su ogni somma dovuta dal Cedente/Delegante e dai Debitori Ceduti/Delegati a Finfamily.

Dopo il versamento del netto ricavo della cessione, il Cedente/Delegante ha sempre facoltà di richiedere l'estinzione anticipata del contratto. In tutte le ipotesi in cui si procederà all'estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del Cedente/Delegante, resta espressamente convenuto che la cessionaria non sarà tenuta a restituire neppure in parte l'importo indicato al punto E del contratto, che si intende dovuto e convenuto, anche in eccezione di aleatorietà, per le prestazioni e gli oneri necessariamente connessi alla concessione del prestito.

Il capitale residuo dovuto dal cedente all'atto dell'estinzione anticipata sarà determinato quale sommatoria del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data di risoluzione anticipata, determinato mediante l'applicazione del tasso di interesse nominale annuo previsto al punto B del contratto. All'importo così ottenuto saranno sommate eventuali rate insolute, interessi di mora per ritardati pagamenti, altri sospesi a carico del Cedente/Delegante. Sarà altresì dovuto un compenso convenuto nell'1 % (uno per cento) del capitale residuo. Verranno ristorati a favore del Cliente gli oneri soggetti a maturazione nel tempo inclusi: per quanto concerne le "commissioni accessorie" nella misura indicata nel contratto e comunque nella misura minima di Euro 0,75 per ogni rata non scaduta; per quanto concerne le "commissioni finanziarie" nella misura indicata nel contratto e comunque nella misura minima (in funzione anche dei diritti spettanti al datore di lavoro) di Euro 0,75 per ogni rata non scaduta. Relativamente ai costi assicurativi, di cui alle lettere «F - G» riportate nel frontespizio, per la parte di premio pagata e non goduta da rimborsarsi da parte della Compagnia di assicurazione, si rimanda a quanto previsto nei fascicoli informativi e nelle condizioni generali di polizza.

- Tempi massimi per la chiusura del rapporto: dieci giorni lavorativi dall'avvenuto accredito dell'intero debito residuo.

- Il trattamento di fine rapporto e/o ogni altra somma equivalente comunque dovuta al Cedente/Delegante dal datore di lavoro o da qualsiasi altro ente, società, cassa pensioni, fondo o istituto di previdenza o di assicurazione in ragione e/o in conseguenza del rapporto di lavoro costituisce, a far tempo dalla sottoscrizione contratto, oggetto di cessione a favore della Cessionaria/Delegataria a garanzia del regolare pagamento dell'intero importo ceduto fino alla regolare estinzione del debito. Il Cedente/Delegante si impegna a non richiedere anticipazioni sul trattamento di fine rapporto durante l'ammortamento del prestito ed il Debitore Ceduto/ Delegato prende atto della volontà del Cedente, riconoscendo che tali somme (comprese quelle di futura maturazione) costituiscono oggetto di cessione in garanzia a favore di Finfamily per l'integrale rimborso dell'operazione. Qualora la cessazione del rapporto di lavoro anziché ad una pensione od altro assegno equivalente dia diritto ad una somma una tantum a titolo di indennità di fine rapporto o capitale assicurato, od altro, a carico tanto del datore di lavoro quanto di qualsiasi altro ente o cassa pensioni, fondo o istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma, già oggetto di cessione di garanzia a favore di Finfamily, dovrà essere corrisposta come credito ceduto (prosolvendo) in un'unica soluzione alla Cessionaria/Delegataria fino alla concorrenza dell'intero debito residuo, scontati, nell'ipotesi di estinzione anticipata, i soli interessi contrattuali non ancora maturati. Il Cedente è tenuto a comunicare per iscritto alla Cessionaria l' eventuale

cessazione per causa diversa dalla morte, prima dell' integrale rimborso dell' importo finanziato, del trattamento pensionistico corrispostogli. In questo caso, fermo restando il disposto di cui all'art. 17 del contratto, il Cedente rimarrà obbligato all' immediato pagamento in un' unica soluzione di tutto quanto ancora dovuto, per capitale, spese ed interessi, anche moratori.

- In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ove il Cedente/Delegante fosse iscritto ad uno speciale fondo previdenziale gestito dall'INPS, al momento della sottoscrizione del contratto egli dichiara formalmente di rinunciare, come rinuncia, ora per allora, alla iscrizione alla Cassa Pensioni (assicurazione facoltativa) ed a tutti i conseguenti benefici e di cedere al Cessionario/Delegatario il diritto di esercitare la facoltà di chiedere la liquidazione ed il pagamento dei contributi di assicurazione versati o della riserva matematica che risulterà maturata a suo favore nella suddetta Cassa Pensioni. Il Cedente/Delegante, qualora passasse alle dipendenze di altro datore di lavoro, autorizza fin d'ora la Cessionaria/Delegataria a notificare il presente contratto al nuovo datore di lavoro/Ente Pensionistico, affinché questo operi sullo stipendio/salario/pensione od assegno che gli corrisponderà, fino all'estinzione del prestito, la ritenuta della quota mensile oggetto del finanziamento. A tale fine il Cedente/Delegante conferisce mandato alla Cessionaria/Delegataria di richiedere estratto INPS relativo alla propria posizione lavorativa ed a tale scopo sottoscrive il relativo modulo. Agli effetti di quanto sopra previsto, il Debitore ceduto ed il Cedente/Delegante si obbligano a denunciare alla Cessionaria/Delegataria con la massima tempestività tutte le modifiche del rapporto di lavoro. Il Cedente/Delegante inoltre, per il caso in cui per qualunque motivo si interrompa il rapporto di lavoro, conferisce incarico alla Cessionaria/Delegataria di comunicare il proprio nominativo ed ogni altro dato necessario a società di lavoro interinale o di collocamento.

- Per i soli casi di cessione del quinto in cui il Cedente sia pensionato o goda di un trattamento pensionistico, in caso di riduzione per qualsiasi motivo, dell' importo complessivo corrispostogli, il Cedente è obbligato a comunicare alla Cessionaria l' avvenuta riduzione ed il nuovo ammontare delle somme oggetto di cessione.

- Per la cessione del quinto dello stipendio, ed in caso di sottoscrizione facoltativa per la delegazione di pagamento, a maggiore garanzia della Cessionaria/Delegataria e nel caso di cessazione per qualsiasi ragione, del pagamento delle quote cedute da parte del Cedente/Delegante, è prevista la sottoscrizione dei contratti assicurativi sul rischio vita e sui rischi vari di impiego connessi all'operazione. I costi delle assicurazioni saranno a totale carico del Cedente/Delegante ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla Compagnia di assicurazione direttamente da Finfamily al momento dell'erogazione del prestito. Il Cedente/Delegante prende atto che, per effetto della polizza "Rischio Credito", l'assicuratore resterà surrogato alla Cessionaria/Delegataria in ogni diritto spettante alla Cessionaria/Delegataria medesima per le somme pagate a quest'ultima dallo stesso assicuratore, il quale, pertanto, sarà autorizzato a rivalersi nei confronti del Cedente/Delegante e dei Debitori Ceduti/Delegati.

- la Cessionaria/Delegataria può dichiarare il Cliente decaduto del beneficio del termine nei casi previsti dall'art. 1186 C.C., ovvero nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, eventuale sospensione o riduzione per qualsiasi causa dello stipendio/salario/pensione od assegno mensile, o di ritardato versamento, da parte del Datore di Lavoro/Amministrazioni Cedute o Delegate anche di una sola delle rate di rimborso del prestito. In tali casi, la Cessionaria potrà considerare risolto il contratto con effetto immediato, nonostante la stipulazione di eventuali polizze assicurative. In conseguenza della risoluzione del contratto, il Cedente/Delegante dovrà rimborsare immediatamente a semplice richiesta della Cessionaria/Delegataria, tutto quanto dovuto per l'estinzione del finanziamento, ivi compresi gli interessi moratori, oltre alle eventuali ulteriori spese occorse.

- Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altra procedura concorsuale a carico del datore di lavoro o dell' Ente erogante la prestazione pensionistica, la Cessionaria/Delegataria potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme oggetto di delegazione in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Delegante/Cedente, il quale, fino a concorrenza di quanto dovuto per l'estinzione del prestito, rinuncia espressamente alla propria posizione creditoria, surrogandovi Finfamily a tutti gli effetti di legge, ivi compresa la facoltà di richiedere l'intervento del fondo di garanzia previsto dalla l.297/82. Il Delegante/Cedente si impegna fin d'ora a tenere indenne e/o comunque a rimborsare Finfamily tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento ed il recupero in sede giudiziale dei crediti ceduti.

- Le spese e tasse di bollo e di registro del contratto, richieste dagli Uffici Fiscali sia all'atto della registrazione dello stesso sia successivamente, anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica sono a carico del Cedente/Delegante. Quest'ultimo autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipenderà o l' ente pensionistico che erogherà la pensione, a trattenere dagli emolumenti dovutigli la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta dal Cessionario o da chi per esso; tale trattenuta dovrà avvenire in ogni caso anche in eccedenza del quinto del suo stipendio/ salario/pensione cedibile, come disposto dall'art. 2 del precitato Testo Unico 180/50.

- E' esclusa la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e/o condizione indicata in contratto. Il Cedente/Delegante s'impegna fin d'ora a firmare qualsiasi atto aggiuntivo, modificativo o integrativo o comunque ecessario per la corretta esecuzione del presente contratto, ivi compreso il fine di consentire il subentro della trattenuta presso il nuovo datore di lavoro, la richiesta di estratto INPS e la cessione a terzi del contratto stesso e dei diritti di credito relativi.

- Con riferimento alla sola delegazione di pagamento, il Delegante esonera espressamente Finfamily dall'onere di preventiva richiesta di pagamento al Delegato prevista dall'art. 1268 comma 2 del Codice Civile.

Il Cedente/Delegante può recedere dal presente contratto, entro e non oltre 14 giorni dalla data di sottoscrizione, senza penalità, inviando una comunicazione anche a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata ad Finfamily Soluzioni Finanziarie S.p.A. con sede in Via Matteotti, 24, 40057 Granarolo dell'Emilia (BO) o per via telematica legale@finfamily.it. L'efficacia del recesso resta però condizionata alla restituzione, nello stesso termine, di tutte le somme che il Cedente/Delegante avesse ottenuto a qualsiasi titolo. Il Mutuatario ha diritto alla surroga, o portabilità, introdotta dall'art. 8 della Legge n. 40/2007. La surrogazione permette di "trasferire" il mutuo da un intermediario finanziario ad un'altro.

- I reclami vanno inviati, anche per lettera raccomandata A/R, a Finfamily Soluzioni Finanziarie S.p.A. – Ufficio Reclami - con sede in Via Matteotti, 24 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO), che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Il cliente, se non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30

giorni, prima di ricorrere al Giudice, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario. E' fatto comunque salvo il diritto del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria.

- Per ogni controversia connessa con l'interpretazione e/o l'esecuzione del contratto il foro competente è quello di residenza o domicilio eletto dal Cedente/Delegante.

Legenda

Amministrazione Cedute/Delegante: il datore di lavoro del Cedente/Delegante e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Cedente/Delegante una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

Cessione del quinto dello stipendio: forma di finanziamento ottenibile esclusivamente da lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati (per questi ultimi sono comunque previsti alcuni requisiti, sia di tipo personale che relativi all'azienda presso cui il consumatore è impiegato), dai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all' art. 409 nr. 3 del Codice di Procedura Civile, e dai pensionati. E' un prestito non finalizzato, a tasso di interesse fisso, con esborso iniziale in un'unica soluzione e rimborso secondo un piano predefinito a rate costanti e comunque non superiori alla quinta parte dello stipendio mensile. Il rimborso delle rate è automatico, con trattenuta sulla busta paga/ pensione da parte del datore di lavoro/ ente erogante la prestazione pensionistica.

Delegazione di pagamento: Prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti estinguibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione, e versamento della medesima da parte del datore di lavoro all'intermediario mutuante (art. 1269 e 1723 co. 2 cc), previo conferimento da parte del mutuatario/ lavoratore dipendente al proprio datore di lavoro del relativo mandato irrevocabile. La delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata per iscritto dal datore di lavoro.

Interessi di mora: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.

Quota interessi: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

Montante: retribuzione globale ceduta.

Oneri soggetti a maturazione nel tempo: parte degli interessi oltre a parte delle commissioni finanziarie e delle commissioni accessorie, soggetta a maturazione nel corso del tempo e restituita al Cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento per la quota non goduta, quale compenso per l'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera sua durata, per gli oneri per la gestione e l'incasso delle rate dell'ammortamento e per le garanzie prestate all'istituto di credito mandante sulla puntuale riscossione delle quote (c.d. "non riscosso per riscosso").

Spese di istruttoria: spese fisse per l'istruttoria ed il perfezionamento del contratto e l'erogazione del finanziamento. Comprendono tutti i costi relativi alle attività di istruttoria necessarie per il perfezionamento del contratto, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le spese per la raccolta e l'esame della documentazione, per la verifica del rispetto dei criteri assuntivi e la determinazione della quota cedibile/delegabile, per notifiche e comunicazioni, per visure camerali e per gli adempimenti amministrativi connessi all'acquisizione delle garanzie assicurative; Non sono soggette a maturazione nel corso del tempo e quindi non restituibili neppure pro-quota in caso di estinzione anticipata.

TAN (Tasso Annuo Nominale): il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all'importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali provvigioni, spese e imposte.

TAEG/ISC (Tasso Annuo Effettivo Globale/Indicatore Sintetico di Costo): indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende alcuni degli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate e spese assicurative, e tutti gli oneri sostenuti o da sostenersi per l'attivazione del contratto di finanziamento.

PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE

Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di scegliere uno di questi prodotti e di firmare il contratto.

DIRITTI

PRIMA DI SCEGLIERE

- Ricevere una copia di questo documento.
- Ricevere il foglio informativo di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.
- Ricevere, se l'intermediario finanziario si avvale di tecniche di comunicazione a distanza, copia di questo documento e del foglio informativo su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
- Ottenere gratuitamente e portare con sé una copia completa del contratto e/o documento di sintesi, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti. Solo per i contratti di finanziamento è previsto un rimborso spese all'intermediario. Nei contratti di finanziamento, tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente e portare con sé copia dello schema del contratto e di un preventivo.
- Conoscere il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) nel caso di contratti di finanziamento ed esempi di un ISC (Indicatore Sintetico di Costo) del conto corrente.
- Essere informato su come recedere senza spese entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.
- Conoscere l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica.

AL MOMENTO DI FIRMARE

- Prendere visione del documento di sintesi con tutte le condizioni economiche, unito al contratto.
- Stipulare il contratto in forma scritta, tranne nei casi previsti dalla legge.
- Ricevere una copia del contratto firmato dall'intermediario e una copia del documento di sintesi, da conservare.
- Non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi.
- Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.
- Approvare specificamente la clausola contrattuale che consente di variare, in senso sfavorevole al cliente, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati.
- Approvare specificamente le eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi.
- L'indicazione, a pena di nullità, nei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi de: i beni e servizi da acquistare descritti analiticamente; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato.
- L'indicazione a pena di nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito: il massimale e l'eventuale scadenza del credito; il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso; le modalità di recesso dal contratto.
- L'applicazione delle disposizioni previste (dall'art. 1525 Codice Civile) nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE

- Ricevere comunicazioni sull'andamento del rapporto almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.
- Ricevere la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell'intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.
- Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e dopo la chiusura, copia della documentazione sulle singole operazioni degli

ultimi dieci anni.

- Nei contratti di finanziamento, trasferire il contratto ("portabilità") presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.
- Nei contratti di credito al consumo con garanzia sul bene acquistato, proseguire il rapporto contrattuale e continuare a pagare le rate alle scadenze stabilite anche nel caso di mancato pagamento di una rata, purché questa non superi l'ottava parte dell'importo originario complessivo.

ALLA CHIUSURA

- Nei contratto di credito al consumo, estinguere in anticipo il rapporto contrattuale senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento, e una somma non superiore all'1% del capitale residuo se prevista dal contratto.
- Ottenere la chiusura del contratto nei tempi indicati nel foglio informativo.
- Ricevere il rendiconto che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R all'indirizzo Finfamily Soluzioni Finanziarie S.p.A., Via Matteotti, 24 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO), o per via telematica legale@finfamily.it. L'Intermediario deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere all'Intermediario.